



Ai Comuni della Provincia di Milano
Ai Comuni della Provincia di Monza e Brianza
Ai Comuni della Provincia di Lodi
LORO SEDI

Alla Città Metropolitana di Milano

VIA PEC

Oggetto: **Revisione Usi in tema di SOFTWARE**

Si comunica che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha provveduto, tramite la propria Commissione Usi, appositamente nominata, alla **revisione degli Usi in tema di Software** il cui testo è stato approvato dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 173 del 3 dicembre 2020.

La circolare del Ministero dell'Industria n. 1965/C del 2/07/1964 (art. 6 All. B) e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che alla raccolta degli usi partecipino, insieme alle categorie economiche che fanno riferimento alla Camera di commercio, anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse. Si invitano, cortesemente, i Comuni e la Città Metropolitana di Milano in indirizzo a:

- provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio **dell'avviso e del testo allegati** alla presente lettera, a decorrere dalla data di ricevimento della stessa e **per la durata di 45 giorni**;
- far pervenire, alla pec cciaa@pec.milomb.camcom.it, **decorso il termine di cui sopra**, la comunicazione di avvenuta pubblicazione;
- trasmettere eventuali osservazioni, motivate e documentate, o proposte di modifica o integrazione ai suddetti testi usi tramite pec cciaa@pec.milomb.camcom.it, entro il **31 marzo 2021**.

Per qualsiasi necessità la Segreteria Usi rimane a disposizione ai seguenti recapiti: 02/8515.4552 – 02/8515.5602. Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario della Commissione Usi
(S. Patrizia Calanni Pileri)

Allegato: avviso e testo usi

COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Revisione degli Usi Informatici: “Usi in tema di Software”

Si rende noto che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, mediante la Commissione appositamente nominata, ha concluso nella seduta del 13 novembre 2020 il procedimento per **la revisione degli Usi in tema di Software**. Il testo è stato approvato dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 173 del 3 dicembre 2020.

Gli usi sono citati dall'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, quali fonti del diritto subordinate a leggi e regolamenti (l'art. 8 specifica infatti che, nelle materie da questi ultimi regolate, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati) e originano dalla ripetizione generale, uniforme e costante di comportamenti osservati dai soggetti nella libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti. L'art. 9 inoltre dispone che "gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria".

Nello specifico la circolare del Ministero dell'Industria n. 1965/C del 2/07/1964 (art. 6 All. B) e successive modifiche, ha stabilito che alla raccolta degli usi partecipino, insieme alle categorie economiche che fanno riferimento alla Camera di commercio, anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a consultare il sito della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, all'indirizzo www.milomb.camcom.it/raccolta-usi-milano-monza-brianza-lodi, dove è possibile visionare il testo degli **Usi in tema di Software e a far pervenire entro il 31 marzo 2021** eventuali motivate e documentate osservazioni, proposte di modifica o di integrazione.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria Usi - Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Sanzioni - ai numeri telefonici 02/8515.4552 – 02/8515.5602

Il Segretario della Commissione Usi
(S. Patrizia Calanni Pileri)



TITOLO VIII

Usi negoziali

SOFTWARE

Sommario:

Nozione	art. 1
Garanzia e responsabilità del licenziante	art. 2
Manutenzione ordinaria del software	art. 3
Manutenzione straordinaria del software	art. 4
Obblighi del licenziatario	art. 5

Primo accertamento:

Maggio 1989

Ultima revisione:

Esame del Comitato tecnico: 07 ottobre 2020.

Approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 13 novembre 2020.

Approvazione dalla Giunta camerale il 3 dicembre 2020 con Delibera nr. 173

Art. 1 - Nozione.

Il trasferimento della licenza d'uso di un software per computer dal licenziante al licenziatario, verso corrispettivo; il diritto di utilizzare, in modo non esclusivo e non autonomamente trasferibile, la versione eseguibile del software stesso e la relativa documentazione di utilizzo fornita dal licenziante.

Detta licenza d'uso non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà industriale del software.

Art. 2 - Garanzia e responsabilità del licenziante.

Il licenziante garantisce per un tempo determinato che il software sia in grado di eseguire le operazioni previste e descritte nelle specifiche tecniche relative ai singoli prodotti e garantisce altresì che il supporto sia esente da vizi o difetti di fabbricazione.

Qualsiasi eventuale verifica è effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dal licenziante.

La garanzia è prestata solo per il software originale e non modificato, e comprende gli aggiornamenti necessari in relazione a nuove disposizioni di legge, a sviluppi tecnologici, gestionali ed operativi sul solo software oggetto della Licenza d'Uso, peraltro tenuto conto del corretto funzionamento ed uso del computer nel suo insieme, comprensivo dei software di base e applicativi, senza tenere conto di eventuali collegamenti con altri dispositivi.

Qualora i tecnici del licenziante accertino vizi o difetti di fabbricazione del software, il licenziante, a sua scelta, procede, entro un termine concordato, alla loro eliminazione e/o correzione, alla sostituzione del software e/o del supporto.

In tal caso il licenziante non risponde di danni a qualunque titolo connessi o conseguenti ad eventuali vizi di qualità, inadeguatezza ed uso improprio del software.

Art. 3 - Manutenzione ordinaria del software.

Per manutenzione ordinaria del software, sia essa eseguita dal licenziante gratuitamente o a pagamento, si intende la fornitura degli aggiornamenti necessari in relazione a nuove disposizioni di legge, a sviluppi tecnologici, gestionali ed operativi sul solo software oggetto della licenza d'uso.

Art. 4 - Manutenzione straordinaria del software.

Per manutenzione straordinaria del software si intende ogni tipo di intervento non previsto nell'accordo di manutenzione ordinaria.

Art. 5 - Obblighi del licenziatario.

Il Licenziatario è tenuto a verificare, contestualmente secondo le istruzioni di uso, l'idoneità del software ad ottenere i risultati dallo stesso voluti, nonché la sua corretta installazione ed uso.

Il licenziatario non può rimuovere ovvero alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie; egli può soltanto scaricare, in tutto od in parte, il software su un altro supporto, al fine di ottenere una copia di riserva, a scopo di sicurezza ovvero allorché la riproduzione costituisca una fase essenziale per l'utilizzazione del software in un determinato computer.